

MANDATO PROFESSIONALE TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo – Sede estera di Tunisi, codice fiscale 97871890584, nella persona di Flavio Lovisolo, titolare della Sede estera, di seguito denominata "Committente",

e

La Dott.ssa Tiziana Bianchi nata il [redacted] a [redacted] e residente [redacted], codice Fiscale [redacted] e Partita IVA [redacted], di seguito denominata "Professionista",

PREMESSO

- che il Committente è stato incaricato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo di gestire l'iniziativa "Tunisia- Fondo di coordinamento e gestione programmi – AID 10990" a valere sull'ex Cap. 2182, approvato dal Direttore AICS con delibera n. 13302 del 28.11.2016 ed i successivi rifinanziamenti approvati con delibere del Direttore AICS n.58 del 08/09/2017 e n.34 del 28/03/2019
- che all'interno dell'organico della Sede AICS di Tunisi non esiste una professionalità idonea a svolgere un incarico di assistenza professionale in materia di comunicazione istituzionale finalizzata all'organizzazione di un evento dedicato ai trent'anni di Cooperazione italiana allo sviluppo in Tunisia, nell'ambito dell'iniziativa sopra specificata;
- che il Committente intende pertanto avvalersi della competenza professionale della dott.ssa Tiziana Bianchi, incaricandola di svolgere la predetta attività;
- che la Professionista, accogliendo tale invito, ha espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta di incarico e, quindi, la stipula del relativo mandato;
- che la Professionista ha dichiarato di essere in possesso Partita Iva a Regime Forfetario (cfr. ricevuta Agenzia delle Entrate attribuzione partita IVA);
- che tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni meglio definite ed elencate nel seguito del presente atto;
- che oggetto dell'incarico conferito è la prestazione professionale convenuta e non il risultato derivante dall'incarico stesso;

- che nell'esecuzione dell'incarico la Professionista dovrà attenersi alla normale diligenza richiesta dalla professione nel rispetto dei principi da essa emanati;
- che nell'espletamento dell'incarico la Professionista potrà avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, di personale dipendente e di collaboratori (art. 2232 CC);
- che le parti intendono altresì escludere ogni vincolo di subordinazione ed il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto di impiego pubblico o di lavoro subordinato privato;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziate del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Sotto la supervisione del Direttore Sede AICS Tunisia e in stretto coordinamento con il Communication Officer, la Professionista si impegna a svolgere l'incarico professionale secondo i seguenti TOR:

- Coadiuvare la sede AICs di Tunisi nella predisposizione dei termini di riferimento per la selezione di un'agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi, marketing e comunicazione per l'evento celebrativo dei trent'anni di Cooperazione italiana in Tunisia;
- Fornire supporto alla Sede AICS di Tunisi nella definizione, in coordinamento con i partner locali ed internazionali, delle modalità organizzative e di un calendario dettagliato delle single giornate dell'evento celebrativo dei trent'anni di Cooperazione italiana in Tunisia;
- Coadiuvare la sede AICS di Tunisi per l'individuazione delle sedi che ospiteranno l'evento in questione e fornire utili indicazioni per i termini contrattuali o di convenzione con le stesse;
- Assistere la sede AICS di Tunisi nella definizione di un cronogramma delle attività preliminari all'evento per il periodo relative al primo semestre 2020.

Il Committente si impegna a fornire alla Professionista tutta la documentazione necessaria per portare a compimento la prestazione professionale specifica per la quale è stato sottoscritto il presente mandato, oltre a comunicare nella forma che verrà ritenuta opportuna ogni informazione o dato strumentale all'esecuzione del mandato stesso.

Fatto salvo quanto precede, la Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle

modalità più consone alle esigenze del Committente. L'incarico di cui al presente atto non è cedibile.

Art. 3 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE – ASSICURAZIONE

Per lo svolgimento dell'incarico la Professionista può utilizzare mezzi propri e/o strutture del Committente, di cui sarà responsabile in termini di custodia e corretto uso e di cui dovrà servirsene esclusivamente per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, usando la massima diligenza e cautela, ed attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione in merito.

Resta inteso che saranno addebitati alla Professionista tutti i danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi per sua violazione di quanto sopra, e comunque per il non corretto uso di detti mezzi e/o strutture e per ogni altra causa a lui imputabile.

Resta inoltre espressamente pattuito che gli accessi presso i locali del Committente e l'utilizzo di mezzi e/o strutture di quest'ultimo, dovranno essere limitati e collegati all'obiettivo dell'incarico conferito alla Professionista, e quindi essenzialmente motivati, a titolo esemplificativo, da:

- comprovata opportunità o maggiore convenienza nello svolgimento dell'attività di collaborazione e/o nel perseguimento degli obiettivi oggetto dell'incarico;
- coordinamento dell'attività svolta dalla Professionista con quella affidata ad altri collaboratori e/o dipendenti;
- consultazione di documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
- interazione della sua attività con connesse attività di altri dipendenti/collaboratori.

Art. 4 - CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incarico conferito alla Professionista non presenta alcun vincolo di esclusività, e pertanto ella resterà libera di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con il presente incarico. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente mandato la Professionista è delegata al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

La Professionista è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

Le presenti clausole rivestono, per la Professionista, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.456 CC.

Art. 5 - DURATA

La presente collaborazione decorrerà dalla data del 01 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 6- ONORARIO

Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto, e per ogni risultato dell'attività della Professionista, viene concordato il compenso onnicomprensivo di Euro 5.000,00 più IVA (se dovuta)

L'onorario è pattuito per lo svolgimento delle sole prestazioni professionali indicate nel suddetto art. 2 e verrà corrisposto al termine dell'incarico previa consegna di un rapporto narrativo da parte della Professionista relativamente alle attività realizzate e previste dall'art.2 e dietro emissione di regolare fattura.

Il Committente si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto dell'assistenza professionale prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ E RISOLUZIONE DEL MANDATO

Il presente mandato si estingue nei seguenti casi:

- per recesso da parte del Committente;
- per recesso da parte della Professionista.

Le parti possono risolvere unilateralmente il presente mandato con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni. In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate dalla Professionista.

L'eventuale rinuncia da parte della Professionista all'incarico senza preavviso scritto, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa, comporterà la sua responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al Committente e comunque comporterà il diritto della Professionista stesso all'onorario per la sola parte di incarico già realizzata, sempre che la stessa abbia una propria autonoma validità e utilità per il Committente.

Art. 8 -OBBLIGHI DELLE PARTI

Il presente mandato è atto non soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso. Potrà comunque essere registrato in caso d'uso a seguito di inadempienza, con onere a carico della parte richiedente, come previsto dall'art. 8 del DPR 131/86.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge e alle norme deontologiche della Professionista cui è affidata l'esecuzione dell'incarico e, in mancanza, agli usi e alle consuetudini.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente mandato è competente il Foro di Roma. Prima di instaurare un eventuale giudizio, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione amichevole.

Il presente mandato viene sottoscritto in originale ad accettazione integrale di quanto in esso convenuto e disposto.

Tunisi,

Il Committente
Flavio Lovisolo



La Professionista
Tiziana Bianchi

